ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (74)2010

Vol. 1974/0336

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 2010 def.
Bruxelles, il 10 dicembre 1974

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

SCHEDA FINANZIARIA

Alcune spese potrebbero risultare dall'organizzazione di riunioni del Comitato menzionato all'articolo 11 della proposta. Tuttavia, una valutazione precisa di tali spese non è per ora possibile, atteso che le autorità rappresentate in detto Comitato ne assumeranno una parte che non è stata ancora determinata.

INDICE

1. Relazione — pagine

I. Ragioni ed obiettivi della direttiva ..... 1 - 5

II. Commento degli articoli ..... 6 - 14

2. Proposta di direttiva

- Considerando ..... 15 - 18

- Titolo I : Definizioni e campo d'applicazione
(Articoli 1 e 2) ..... 19 - 20

- Titolo II : Disposizioni applicabili agli istituti di credito con sede in uno degli Stati membri e alle loro succursali negli altri Stati membri
(Articoli 3 a 8) ..... 21 - 27

- Titolo III: Succursali di istituti aventi la loro sede al di fuori della Comunità
(Articolo 9) 28

- Titolo IV : Disposizioni transitorie e generali
(Articoli 10 a 13) ..... 29 - 32

- Titolo V : Disposizione finale
(Articolo 14) 33

RELAZIONE

I. RAGIONI ED OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

1. La presente proposta di direttiva costituisce un nuovo passo verso la creazione di un mercato comune nel settore bancario. Una prima misura in tal senso è rappresentata dalla direttiva 73/183/CEE del 28 giugno 1973 che ha attuato il principio della non-discriminazione conformemente agli articoli 52 e 59 del Trattato. L'integrazione in questo settore deve ora essere proseguita tramite il coordinamento delle più importanti disposizioni contenute nelle regolamentazioni bancarie degli Stati membri.

2. Esistono attualmente nella Comunità nove sistemi bancari distinti e in ampia misura compartimentati. Il fine voluto - che deve essere perseguito parallelamente alle azioni condotte per realizzare un'unione economica e monetaria - consiste nel promuovere la loro interpenetrazione: l'effettivo esercizio dell'attività degli istituti di credito nell'insieme della Comunità costituisce infatti un complemento alla libera circolazione dei capitali. D'altro lato, la convergenza delle misure di politica monetaria sarà notevolmente facilitata se esse possono indirizzarsi a istituti di credito che presentano caratteristiche comuni. Questo obiettivo è lungi dall'essere raggiunto a causa delle divergenze esistenti fra le disposizioni legislative e le prassi amministrative che disciplinano, nei diversi paesi, la vigilanza sull'attività in questione.

3. Gli istituti di credito non possono che trarre un beneficio dal coordinamento di tali normative e prassi, dato che il coordinamento amplierà le loro possibilità di operare su tutto il territorio comunitario. In realtà, determinati istituti operano già, in particolare, sulla base di accordi di collaborazione internazionale, su un piano più ampio di quello prettamente

interno. Ma questa collaborazione parte essenzialmente dal presupposto che i mercati finanziari nazionali restino separati e che tale separazione debba essere superata tramite accordi che contemplino, ad esempio, il finanziamento delle imprese multinazionali oppure operazioni in comune effettuate nei paesi terzi, restando inteso che ciascuno istituto limita al proprio territorio nazionale le consuete operazioni bancarie. Un'effettiva integrazione sarà possibile solo se gli istituti di credito acquisteranno una dimensione europea e, effettuando operazioni sui mercati di tutti gli Stati membri, entreranno in concorrenza reciproca oltre le frontiere.

4. Uno degli scopi principali del coordinamento, basato sull'articolo 57 del Trattato, consiste pertanto nell'agevolare la creazione di succursali ed il loro funzionamento. Tale obiettivo puo' essere conseguito prevedendo, in uno stadio finale, ad esempio la possibilità di esonerare, nei limiti del possibile, un istituto di credito che abbia costituito una rete di succursali estesa su tutto il territorio comunitario, dalla vigilanza di otto diversi paesi ospitanti, e di prevedere invece un controllo centralizzato presso il solo paese di origine: l'effettiva attuazione di tale principio "del controllo del paese di origine" consentirebbe alle banche di operare su scala europea, realizzando notevoli effetti di razionalizzazione.

5. Per le autorità di controllo la realizzazione di tale principio implica la necessità di collaborare strettamente nell'esercizio della vigilanza intesa a garantire l'affidabilità degli istituti di credito. Una siffatta collaborazione va distinta da quella che potrà inoltre instaurarsi fra le autorità monetarie per il perseguimento di obbiettivi di carattere economico.

Occorre inoltre considerare che anche l'attuale grado di integrazione nel settore del credito, e in particolare gli accordi di cooperazione conclusi fra un gran numero di banche, hanno come conseguenza che un controllo effettivo non puo' più essere esercitato da un'autorità nazionale che operi isolatamente. Ma le misure concertate delle autorità di controllo potranno in realtà divenire effettive soltanto se tali autorità possono basarsi su strumenti analoghi e su idee comuni circa gli obiettivi da realizzare.

6. Le osservazioni che precedono si riferiscono alle succursali degli istituti di credito: sarebbe auspicabile che misure della stessa natura potessero applicarsi alle filiali. Ma la presente direttiva considera queste ultime, ai fini dell'applicazione delle regole in materia di solvabilità e liquidità, alla stregua di istituti autonomi. Per meglio garantire l'efficacia della vigilanza sugli istituti di credito operanti in più paesi, occorrerà pertanto esaminare più a fondo la possibilità di assoggettare, entro certi limiti, le filiali ad un regime analogo a quello previsto per le succursali.

7. Le finalità del coordinamento illustrate più sopra non possono tuttavia essere realizzate in un'unica soluzione. I servizi della Commissione avevano prospettato, agli inizi dei lavori preparatori, l'elaborazione di un progetto di direttiva contemplante tutti gli aspetti essenziali della legislazione bancaria. L'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri che, soprattutto per quanto riguarda il Regno Unito, non avevano una legislazione bancaria comparabile a quella in vigore negli Stati membri originari, non ha consentito il mantenimento di tale postazione globale. Cio' ha indotto la Commissione a modificare il suo orientamento e a seguire un metodo per approssimazioni successive. Una siffatta impostazione, che consente di separare i settori che presentano problemi di minor rilievo da quelli che sollevano difficoltà maggiori, permetterà di realizzare progressi più rapidi.

Lo stadio finale del

coordinamento potrà tuttavia essere realizzato soltanto dopo un'evoluzione a lungo termine, le prime tappe della quale daranno risultati relativamente modesti.

8. In tale prospettiva, è previsto che il campo di applicazione della direttiva comprenderà in linea di massima tutte le istituzioni che rientrano in senso relativamente ampio nella definizione di attività di istituzioni di credito, senza escludere peraltro la possibilità di procedere in futuro all'adozione di disposizioni più specifiche per determinati tipi di istituzioni specializzate.

9. Il metodo dell'adozione di misure progressive articolate in più tappe implica che la direttiva proposta in appresso si limita a fornire, per una serie di punti, un primo abbozzo di soluzione a determinati problemi, e a delineare, per altri punti, il programma delle misure da adottare in futuro. In tale contesto la Commissione attribuisce un'importanza particolare in primo luogo alle disposizioni della direttiva che prevedono il controllo della solvibilità e della liquidità e in secondo luogo alla creazione di un Comitato di contatto fra le autorità di controllo.

10. Per quanto riguarda il primo di tali aspetti, va sottolineato che la realizzazione del principio del controllo da parte del paese di origine dovrebbe far sì che l'istituto di credito avente succursali in più Stati membri non debba, in uno stadio finale, più soddisfare alle regole sulla solvibilità e sulla liquidità in vigore in ciascun paese ospitante. Infatti, in caso contrario, tale istituto dovrebbe spesso dotare le proprie succursali di determinati fondi speciali che assumerebbero la funzione del capitale proprio e sarebbe costretto, per quanto riguarda le operazioni di queste succursali, ad osservare contemporaneamente le regole del paese ospitante e quelle del paese d'origine.

Sarebbe invece preferibile imporgli l'obbligo di rispettare esclusivamente le regole in vigore nel proprio paese d'origine; i dati riguardanti la sua attività globale, compresi quindi quelli relativi a tutte le succursali, dovrebbero essere comunicati a quest'ultimo; la liquidità e la solvibilità globale dell'istituto verrebbero calcolate in modo centralizzato, il che avrebbe contemporaneamente un effetto di integrazione ed un effetto di razionalizzazione (ad esempio, compensazione fra le liquidità dell'istituto globalmente considerato). Questa soluzione presuppone inderogabilmente, pena la distorsione della concorrenza fra gli istituti con sede in Stati membri differenti, che si giunga, a termine, all'armonizzazione dei rapporti fra determinate voci del bilancio.

11. Per quanto riguarda il secondo aspetto essenziale della sua proposta, la Commissione ritiene che la costituzione di un comitato di contatto in cui fossero rappresentate le autorità di controllo consentirà di precisare i metodi, le priorità ed il ritmo delle ulteriori misure che dovranno essere adottate in futuro in una serie di altre direttive di coordinamento per il settore del credito. Si puo' addirittura ritenere che la creazione di tale comitato costituisce la realizzazione essenziale della presente direttiva.

II. COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo definisce diverse nozioni che compaiono in vari punti della direttiva.

Istituto di credito : la definizione di tale concetto si basa sulla funzione esercitata dalle banche, dalle casse di risparmio, dalle cooperative di credito e da altre istituzioni analoghe nel circuito monetario delle economie nazionali. La funzione essenziale di tali istituzioni consiste nello stabilire il collegamento fra il risparmio e l'investimento, vale a dire nel raccogliere i fondi e nel concederli in prestito. I fondi raccolti sono rimborsabili, è in ciò sta la distinzione fra l'attività delle istituzioni contemplate dalla direttiva e quella delle società di assicurazione o degli organismi d'investimento collettivo. Essi possono consistere in depositi (a vista, a termine o a risparmio), ma possono anche rivestire un'altra forma, in particolare quella di obbligazioni, di buoni di cassa, ecc. Fra le operazioni "attive" figura il credito che è la forma più importante dell'investimento e che può assumere tutte le forme immaginabili (debito in conto corrente, credito d'accettazione, prestiti a termine, ecc.)

E' precisato che il credito deve essere concesso dall'istituto per conto proprio, escludendo in tal modo gli intermediari nel settore del credito e la funzione che consiste nella distribuzione di fondi di terzi. La raccolta dei fondi e la concessione dei crediti devono essere effettuate in modo abituale, e questa clausola esclude le imprese commerciali che ricevono occasionalmente fondi dal pubblico e concedono crediti ai propri clienti.

Autorizzazione : La definizione si applica ad ogni atto amministrativo d'autorizzazione, anche se non porta espressamente la denominazione "autorizzazione", ma assume ad esempio la forma di una registrazione o di un "riconoscimento".

Succursale : Lo scopo essenziale di tale definizione è di distinguere l'unità operativa in questione dall'affiliata (giuridicamente indipendente) e dall'ufficio di rappresentanza, che non effettua operazioni.

Autorità competenti : L'introduzione di tale nozione globale di "autorità competenti" è necessaria poichè il controllo bancario è organizzato in modo diverso nei vari Stati membri; in alcuni è centralizzato presso organismi specializzati di vigilanza, in altri è svolto dalla banca centrale, in altri ancora esso è ripartito fra organi diversi. La definizione contempla tutte le autorità che applicheranno le disposizioni nazionali adottate sulla base della direttiva, disposizioni che sono concepite in funzione dell'interesse della tutela dei depositanti, vale a dire che garantiscono l'affidabilità delle imprese nel settore creditizio; occorre distinguere tali autorità da quelle monetarie, anche se talvolta le due funzioni - controllo bancario e controllo del credito - sono esercitate da uno stesso organo.

Articolo 2

Il campo d'applicazione definito dal presente articolo è molto ampio. Per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza esso include in linea di massima tutte le istituzioni che esercitano la funzione essenziale degli istituti di credito illustrata più sopra, senza operare distinzioni in base alla veste giuridica (ad esempio pubblica o privata), al raggio d'azione (locale o nazionale, o anche internazionale), alla loro eventuale specializzazione, secondo il tipo di operazione (a breve termine, a medio e a lungo termine o universale) sia secondo il settore economico (credito agrario, credito industriale, credito alberghiero, ecc.) o altre distinzioni analoghe. Le disposizioni della direttiva sono abbastanza generali per poter essere applicate a tutte queste istituzioni.

Un breve elenco negativo esclude alcune istituzioni alle quali la direttiva non puo' manifestamente applicarsi (ad esempio le banche centrali), benchè in linea di massima la definizione degli istituti di credito le ricomprenda.

Gli Stati membri devono poter disporre, come risulta dai lavori preparatori, di un'altra possibilità di eccezione, limitata nel tempo. Esistono infatti istituzioni che, pur appartenendo indiscutibilmente al settore creditizio, sono soggette ad una normativa o ad un'autorità di controllo particolari o che per motivi tecnici o politici non sono considerate dai vari Stati membri alla stessa stregua degli altri istituti di credito. Una parità di trattamento, pur essendo auspicabile per ragioni concorrenziali e pur essendo possibile sul piano del diritto comunitario, dato il carattere generale delle disposizioni della direttiva, richiede nondimeno particolari misure di adattamento da parte degli Stati membri, che non possono essere sempre adottate immediatamente.

Une procedura speciale mira a garantire che l'eventuale applicazione differita della direttiva per quanto riguarda determinati tipi o gruppi di istituzioni non duri troppo a lungo.

Articolo 3

Un'autorizzazione preventiva per l'accesso all'attività di istituto di credito non esiste ancore in tutti gli Stati membri. La sua introduzione generalizzata è necessaria perchè ogni paese ospitante deve essere certo che ogni istituto che beneficia della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sia stato sottoposto a determinati controlli nel paese di origine prima di iniziarvi l'attività.

Nello stadio finale di un mercato comune bancario, tale controllo deve svolgersi, nell'insieme della Comunità, sulla base degli stessi criteri. Per il momento è tuttavia necessario limitarsi all'indicazione di condizioni di minima che devono essere richieste da ciascuno Stato membro.

I criteri identici che devono essere applicati nello stadio finale non dovrebbero comprendere, come è stato deciso in proposito nel vicino settore delle Assicurazioni, un esame dell'occorrenza economica e non dovrebbero lasciare alle autorità competenti la facoltà di concedere l'autorizzazione con una decisione discrezionale. Per avvicinarsi a tale obbiettivo è previsto che le istituzioni richiedenti indichino in un programma d'attività i tipi di operazioni che esse intendono effettuare ed il progetto della propria organizzazione interna (par. 3). In tal modo, i motivi su cui si basano le decisioni degli Stati membri che per il momento applicano ancora l'esame dell'occorrenza economica e dispongono di poteri discrezionali, sono resi più trasparenti e sono sottoposti, in un certo senso, ad una prima legislazione oggettiva. Gli altri Stati membri non sono invece tenuti, in base a tale disposizione, a considerare le indicazioni di cui sopra come criteri su cui fondare la loro decisione, e possono limitarsi a verificare se è stato presentato un programma.

Le istituzioni autorizzate sono iscritte in un registro comunitario: tale registrazione non ha effetto costitutivo ma unicamente dichiarativo.

Articolo 4 e 5

Nello stadio finale del coordinamento, l'istituto di credito, una volta ottenuta l'autorizzazione nel paese di origine, potrà considerarsi autorizzato in tutta la Comunità e per tale motivo non avrà più bisogno di una nuova autorizzazione per le succursali costituite negli altri Stati membri. In una prima fase, tuttavia, la maggior parte degli Stati

membri non possono rinunciare a sottoporre ad un esame particolare l'istituto di credito che si stabilisca per la prima volta nel loro territorio sotto forma di succursale. Cosi' come è impossibile armonizzare tutti i criteri per l'autorizzazione di un nuovo istituto di credito, non è attualmente possibile coordinare i criteri per l'autorizzazione delle succursali. E' peraltro previsto un certo snellimento delle procedure per quanto riguarda due punti.

Anzitutto, il fatto che l'istituto di credito abbia nel paese di origine una forma giuridica non ammessa per gli istituti di credito nel paese ospitante, non puo' giustificare il diniego dell'autorizzazione. Questa specie di "reciproco riconoscimento" delle forme giuridiche ammesso per gli istituti di credito non vale tuttavia per il banchiere persona fisica, vale a dire per una forma di impresa nei confronti della quale in quasi tutti i paesi sussistono attualmente riserve fondate su motivi di sicurezza.

Una seconda attenuazione, prevista dall'articolo 5, riguarda la tutela delle denominazioni: ciascun istituto di credito sarà libero di usare la propria denominazione di origine nel paese ospitante anche se a rigore essa non è conforma alla legge di tale paese. Le autorità competenti di quest'ultimo potranno tuttavia esigere che tale denominazione sia accompagnata da determinate precisazioni, onde evitare ogni rischio di confusione che potrebbe creare anche distorsioni della concorrenza.

Articoli 6 e 7

Con questi articoli si è inteso compiere un primo passo verso l'armonizzazione dei coefficienti bancari. L'articolo 6 precisa anzitutto quattro rapporti che devono essere applicati da tutti gli Stati membri per scopi di osservazione. Non si tratta tuttavia di un elenco esauriente: gli Stati membri possono mantenere altri coefficienti. Non si tratta neppure di

regole fisse ma, in una prima fase, soltanto di rapporti non numerici che dovrebbero essere applicati a titolo sperimentale. La definizione delle voci di bilancio tra le quali si effettua il confronto sarà del pari determinata dall'evoluzione futura, dato che la Commissione è consapevole della necessità di modificare eventualmente i rapporti indicati man mano che cambia la struttura del mercato bancario. Per tale motivo si reputa necessaria una clausola di revisione generale.

Questa evoluzione dovrà essere determinata dall'esperienza comune delle autorità di controllo, e potrà formare oggetto di prime discussioni in seno al Comitato di contatto. Si può prevedere fin d'ora che i rapporti originariamente prospettati devranno essere completati e perfezionati secondo orientamenti che è già possibile delineare. Si prospetta in particolare un coefficiente che limiterà i rischi connessi con le operazioni in valute: dati i recenti eventi verificatisi nel settore bancario, tale coefficiente potrà infatti assumere un'importanza particolare in un futuro molto prossimo.

L'articolo 7 riguarda l'applicazione di tale sistema alle succursali create da un istituto di credito in un altro Stato membro. Attualmente si può ancora esigere che tali succursali dispongano di "fondi di dotazione". In questo caso sarebbe opportuno che gli Stati membri interessati si accordino per dedurre tali fondi dai fondi propri dell'istituto di credito nel paese d'origine, a meno che le autorità competenti di quest'ultimo paese non esigano un bilancio globale in cui figurino anche le attività e le passività della succursale.

Articolo 8

Questo articolo elenca i motivi di revoca dell'autorizzazione. Si tratta in particolare del caso in cui i fondi propri dell'istituto di credito non sono più sufficienti (paragrafo 1°, lettera d; si è evitato di contemplare questo caso nel paragrafo 1°, lettera c dato che tale lettera riguarda il capitale iniziale e non il capitale di funzionamento; perdite di capitale iniziale nei primi esercizi sono da considerarsi normali).

E' del pari necessario prevedere una clausola generale che contempli ogni infrazione alla legge (ad esempio, legislazione fiscale, legislazione sul controllo dei cambi, ecc.), per la quale quest'ultima prevede la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 9

La posizione degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso delle banche dei paesi terzi diverge sensibilmente. Le soluzioni variano dal regime molto rigoroso sino a situazioni estremamente liberali. Il principio che consiste nel garantire agli istituti degli Stati membri un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato alle banche dei paesi terzi puo' solo servire da denominatore comune in questa prima fase del coordinamento.

In tali condizioni, è estremamente importante che la Comunità in quanto tale sviluppi un atteggiamento comune in questo settore in un prossimo avvenire, e precisi tale atteggiamento nei confronti dei paesi terzi in occasione dei negoziati sulla costituzione di succursali in tutti gli Stati membri.

Articolo 10

Questo articolo adotta le disposizioni necessarie per precisare la posizione degli istituti di credito e delle succursali esistenti nel diritto coordinato.

Articolo 11

E' già stata sottolineata l'importanza che la Commissione attribuisce alla collaborazione delle autorità competenti. Per inquadrare tale collaborazione è stata prevista la costituzione di un Comitato di contatto. Il numero dei membri di tale Comitato dovrebbe essere ristretto, per garantirne il funzionamento ottimale. Secondo la Commissione, i membri del Comitato dovrebbero essere le persone che, nei rispettivi Stati, sono responsabili

del controllo sull'affidabilità degli istituti di credito e che, in seno alle rispettive amministrazioni, occupano una posizione che consente loro di adottare direttamente le decisioni necessarie per la collaborazione.

Fra i compiti del Comitato, quelli che figurano nei paragrafi 1 b e 1 c rivestono un'importanza del tutto particolare.

Il primo di tali compiti consiste nel far convergere le prassi seguite nell'attività di vigilanza, esaminando ad esempio una più esatta definizione delle relazioni fra determinate voci del bilancio.

Il Comitato non dispone di poteri decisionali per quanto riguarda le questioni del controllo bancario nazionale. I membri del Comitato dovrebbero tuttavia includere, ogni qualvolta cio' sia possibile, nei loro processi decisionali nazionali, uno scambio di opinioni in seno al Comitato.

Il secondo dei suddetti compiti consiste nell'esaminare, ogni qualvolta i membri del Comitato constatino che determinate circostanze ostacolano la convergenza delle prassi di vigilanza, se una misura di coordinamento o un'altra misura basata sul Trattato CEE possa risolvere la difficoltà; il Comitato dovrebbe formulare per la Commissione ogni opportuno suggerimento di cui quest'ultima terrà conto nella misura in cui lo riterrà valido.

Articolo 12

Questa disposizione mira a risolvere i problemi che potrebbero derivare dal fatto che i membri delle autorità competenti sono, da un lato, sottoposti alle disposizioni riguardanti il segreto professionale e, d'all'altro, tenuti a collaborare a livello internazionale ed eventualmente a comunicare determinate informazioni. In linea di massima, siffatte informazioni conservano il carattere riservato ad esse attribuito dall'autorità del paese di origine. Tuttavia, per evitare che si produca un conflitto fra norme cogenti, occorre

completare tale disposizione con una misura di ravvicinamento delle legislazioni; i membri delle autorità di controllo non devono essere obbligati dalla legislazione del proprio paese a divulgare le informazioni di carattere riservato che essi ricevono dai colleghi di altri paesi. La divulgazione puo' tuttavia essere ammessa, ma solo a condizione che sia espressamente autorizzata dalle autorità che hanno comunicato le informazioni.

Articolo 13

Questa disposizione garantisce, come è consuetudine in direttive analoghe, l'esistenza di una tutela giuridizionale negli Stati membri.

Articolo 14

Questo articolo contiene le consuete disposizioni finali, e in particolare una precisazione per quanto riguarda il termine d'applicazione della direttiva: infatti, fermo restando in ogni caso il termine di due anni, gli Stati membri daranno attuazione nazionale alla direttiva soltanto 18 mesi dopo aver avuto conoscenza della sua eventuale applicazione differita da parte di taluni Stati membri per quanto riguarda determinati istituti di credito.

Proposta di direttiva del Consiglio
relativa al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l'accesso all'attività degli
istituti di credito e il suo esercizio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, al fine di facilitare l'accesso all'attività degli istituti di credito ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più sensibili tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti istituti sono sottoposti;

considerando tuttavia che, tenuto conto dell'importanza di tali differenze, non è possibile porre in essere le condizioni regolamentari richieste per un mercato comune degli istituti di credito per il tramite di un'unica direttiva; che occorre quindi procedere per tappe successive; che il risultato finale di tale processo dovrebbe consentire, in particolare, di affidare la vigilanza su un istituto di credito e sulle sue succursali in tutta la Comunità, essenzialmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'istituto di credito ha la sede sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva, per garantire parità di condizioni di concorrenza tra gli istituti di credito, dovrebbero applicarsi all'insieme di questi; che, per conseguenza, è necessario che il loro campo di applicazione abbia la massima ampiezza possibile, nonostante debbano essere previste talune deroghe relative a certi istituti di credito,

quali le banche centrali, cui la direttiva non puo' applicarsi;

considerando tuttavia che un unico e solo regime di vigilanza non sempre puo' applicarsi a tutti i tipi di istituti di credito; che è dunque opportuno ammettere che l'applicazione della direttiva possa essere differita per taluni gruppi o tipi di istituti per cui un'applicazione immediata della stessa potrebbe risultare difficile a motivo di problemi di carattere tecnico; che non bisogna escludere la possibilità che in futuro risultino necessarie disposizioni più specifiche applicabili a tali istituti; che tuttavia è auspicabile che dette disposizioni specifiche si basino su un certo numero di principi comuni;

considerando che lo scopo perseguito è quello di introdurre in futuro, nell'insieme della Comunità, una procedura di autorizzazione analoga, che preveda condizioni uniformi; che tuttavia, in una prima tappa, occorre limitarsi a stabilire determinate condizioni minime che tutti gli Stati membri dovranno imporre;

considerando che lo scopo summenzionato potrà essere conseguito soltanto se i criteri di valutazione che prevedono un margine discrezionale particolarmente ampio per alcune autorità di controllo saranno progressivamente ridotti; che l'esigenza di un programma d'attività puo' soltanto, in questa prospettiva, essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi;

considerando che l'obiettivo finale del coordinamento è di introdurre, parallelamente alla realizzazione progressiva di un'unione economica e monetaria, un sistema secondo cui le succursali provenienti da uno Stato membro saranno esentate da qualsiasi procedura di autorizzazione in tutta la Comunità;

che tale obiettivo non puo' essere realizzato immediatamente; che sin dalla prima tappa è peraltro possibile una maggiore elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli istituti di credito e

la tutela delle denominazioni; che fino a quando non sarà stato realizzato un ulteriore coordinamento le legislazioni nazionali resteranno pienamente autonome per quanto riguarda gli altri punti;

considerando che il controllo centralizzato nel paese d'origine sarà facilitato quanto maggiore sarà l'equivalenza delle condizioni finanziarie che questi istituti devono soddisfare; che senza attendere l'armonizzazione delle situazioni contabili degli istituti di credito destinate alle autorità di controllo, un primo passo in questa direzione puo' essere fatto mediante una definizione dei rapporti tra determinati elementi delle situazioni contabili introdotti a fini di osservazione e complementariamente ad eventuali coefficienti obbligatori nei vari Stati membri; che, inoltre, è necessario avviare senza indugio il coordinamento degli schemi di tali situazioni contabili; che nel quadro della cooperazione summenzionata si farà il possibile per mettere a punto progressivamente un sistema di coefficienti definiti nella stessa maniera ed equivalenti al fine di applicarlo in tutti i Paesi membri; che a questo proposito, sarebbe auspicabile distinguere i coefficienti volti a garantire la solidità della gestione degli istituti di credito da quelli aventi finalità di politica economica e monetaria;

considerando che il regime applicato alle succursali degli istituti di credito aventi la loro sede al di fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri; che, attualmente, occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole per queste succursali che per quelle di istituti provenienti da un altro Stato membro; che è opportuno precisare che in futuro il regime di queste succursali sarà definito dagli accordi conclusi tra la Comunità e gli Stati terzi interessati, tenendo conto del principio di reciprocità;

considerando che l'esame dei problemi concreti che si pongono nelle materie trattate dalle direttive adottate dal Consiglio per quanto concerne l'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più penetrante, esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un

Comitato di contatto; che è necessario che le autorità realizzino in tale ambito la più stretta collaborazione per quanto riguarda la vigilanza sugli enti creditizi;

considerando altresi' che per quanto riguarda l'orientamento del coordinamento futuro, occorrerà consultare gli ambienti professionali interessati e che è necessario che la Commissione programmi di istituire un Comitato in cui tali ambienti verranno rappresentati

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- istituto di credito: un'impresa la cui attività abituale consiste nel ricevere direttamente o indirettamente depositi od altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

- autorizzazione : un atto di un'autorità pubblica sotto qualsiasi forma, dal quale discenda la facoltà di esercitare l'attività di istituto di credito;

- succursale: sede di attività che costituisce parte, sprovvista di autonomia giuridica, di un istituto di credito e che effettua direttamente le operazioni inerenti all'attività soprammenzionata: parecchie sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di credito con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica; più istituti di credito, affiliati ad un organismo centrale che, sulla base della regolamentazione nazionale, garantisce la totalità dei loro impegni, possono essere assimilati alle succursali;

- autorità competenti: le autorità cui gli Stati membri affidano l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di istituti di credito, nonchè la vigilanza degli stessi.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio.

2. Ne è esclusa l'attività
   - delle banche centrali degli Stati membri,
   - degli uffici dei conti correnti postali,
   - degli organismi competenti per lo sviluppo regionale negli Stati membri,
   - della "Kreditanstalt für Wiederaufbau" in Germania,
   - della "N.V. Export-Financiering-Maatschappij", della "Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V." e della "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V." nei Paesi Bassi.

3. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva nei confronti di taluni gruppi o tipi di istituti di credito nel caso che una applicazione immediata delle norme coordinate ponga problemi tecnici che non possono essere risolti a breve scadenza. Tali problemi possono risultare sia in quanto tali istituti sono soggetti al controllo di un'autorità diversa da quella normalmente competente per il controllo bancario, sia in quanto essi sono sottoposti ad un regime particolare. L'applicazione differita non puo' comunque essere motivata dallo statuto di diritto pubblico, dalle modeste dimensioni o dalla limitatezza del raggio d'azione degli istituti di credito in questione. Essa puo' solo applicarsi agli istituti esistenti al momento della notifica della direttiva.

4. L'applicazione differita di cui al paragrafo 3 è motivata e notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato.
   Essa interessa un periodo di due anni rinnovabile previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 11, e diviene effettiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, cioè al massimo entro sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.
   Su proposta della Commissione, che ha preliminarmente consultato il Comitato, il Consiglio decide la data alla quale gli Stati membri mettono fine a tale obbligazione differita.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ISTITUTI DI CREDITO CON SEDE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI E ALLE LORO SUCCURSALI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva debbono avere ottenuto un'autorizzazione prima di iniziare la loro attività. Essi ne definiscono le condizioni fatto salvo quanto disposto dai successivi paragrafi 2 e 3, e le notificano alla Commissione.

2. Senza pregiudizio delle altre condizioni eventualmente fissate dalle legislazioni nazionali, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione quando :
   - l'istituto di credito non possiede fondi propri sufficienti;
   - le persone che determinano effettivamente l'orientamento della sua attività non possiedono adeguate qualifiche professionali e non sono degne di fiducia.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un programma di attività in cui siano specificati in particolare il genere delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'istituto.

4. Il Comitato di cui all'articolo 11 ha il compito di esaminare le definizioni previste dalle autorità competenti in ordine alle condizioni enunciate al paragrafo 2, nonchè le indicazioni che devono figurare nel programma di attività, e formula eventualmente alla Commissione proposte per un coordinamento più articolato.

5. Il diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato al richiedente entro sei mesi dalla presentazione della domanda, o qualora quest'ultima sia incompleta, al massimo sei mesi dopo la presentazione di una documentazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni in vigore.

6. Tutte le autorizzazioni e tutti i casi di diniego della stessa sono notificati alla Commissione. Ogni istituto di credito deve essere iscritto in un elenco di cui la Commissione curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e l'aggiornamento.

Articolo 4

1. In attesa di un ulteriore coordinamento che permetta di creare succursali in tutta la Comunità senza dover sottostare a procedure di autorizzazione, gli Stati membri possono subordinare l'accesso nel loro territorio delle succursali di istituti di credito soggetti alla presente direttiva e aventi la sede sociale in un altro Stato membro, ad un'autorizzazione conforme alla legislazione e alla procedura applicabile agli istituti di credito aventi sede nel loro territorio.

2. Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare l'autorizzazione alle succursali di un istituto di credito per il solo motivo che quest'ultimo è costituito in un altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli istituti di credito che svolgono funzioni analoghe nel paese ospitante. La presente disposizione non si applica tuttavia agli istituti di credito formati da una sola persona fisica.

3. Le autorità competenti informano la Commissione dell'esito che esse danno alle richieste di autorizzazione ad esse presentate per la creazione di tali succursali.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il regime che gli Stati membri applicano alle succursali costituite nel loro territorio dagli istituti di credito che vi hanno la sede sociale. Nonostante l'articolo 1, 3° trattino, seconda frase, la legislazione degli Stati membri che esigono un'autorizzazione separata per ogni succursale di un istituto di credito avente la sede sociale nel loro territorio si applica anche alle succursali degli istituti di credito avente la sede sociale in un altro Stato membro.

Articolo 5

Gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva possono utilizzare sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nel paese in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili che possono esistere nel paese ospite. Nel caso che vi fosse un pericolo di confusione, le autorità competenti dei paesi membri ospiti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 6

1. In attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti stabiliscono a titolo di osservazione e complementariamente agli eventuali coefficienti obbligatori da esse applicati i seguenti rapporti, allo scopo di esaminare la sicurezza finanziaria degli istituti soggetti alla presente direttiva :

a) rapporto tra fondi propri e depositi;
b) rapporto tra fondi propri e complesso delle poste attive; tuttavia le autorità competenti possono escludere taluni gruppi di attività che non comportano rischi, ad esempio i crediti verso uno Stato membro o garantiti da quest'ultimo;
c) rapporto tra fondi propri e attività immobilizzate;
d) rapporto tra passività esigibili ed attività liquide.

2. Almeno una volta ogni tre mesi le autorità competenti procedono al calcolo dei rapporti di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti esaminano, in seno al Comitato di cui all'articolo 11, l'opportunità

a) di stabilire, oltre ai rapporti previsti dal paragrafo 1, il rapporto fra i fondi propri ed il totale delle diverse posizioni di cambio aperte, in contanti e a termine, nonchè il rapporto fra i fondi propri e le posizioni relative alle diverse scadenze prese in considerazione;

b) di estendere il rapporto di cui al paragrafo 1, lettera a, alla totalità o a una parte delle passività esigibili e di operare, per tutti gli Stati membri, una scelta fra tale rapporto e quello di cui al paragrafo 1, lettera b;

c) di completare e anche sostituire il rapporto di cui al paragrafo 1, lettera d, con un rapporto fra le passività esigibili a breve termine e le attività liquide e con un rapporto fra la totalità o una parte delle passività esigibili e le attività investite a medio o a lungo termine.

4. Previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 11, la Commissione puo' modificare l'elenco dei rapporti di cui al paragrafo 1 onde prendere in considerazione differenze e mutamenti strutturali nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5. Le autorità competenti esaminano, in seno al Comitato di cui all'articolo 11 e ai fini del loro coordinamento, i metodi da applicare per il calcolo dei rapporti di cui al precedente paragrafo 1, in particolare le definizioni precise da dare ai vari elementi; in sede di esame esse si basano sui risultati dei loro calcoli ottenuti per gruppi comparabili di istituti di credito.

Articolo 7

1. Per vigilare sugli istituti di credito che hanno costituito succursali in uno o vari Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni che possono agevolare la vigilanza di dette succursali e dell'istituto di credito che le ha costituite.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro nel cui territorio è costituita una delle succitate succursali, possono esigere, in attesa di un ulteriore coordinamento, che siano posti a disposizione della succursale fondi di dotazione; esse possono osservare la solvibilità di quest'ultima in base ai rapporti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a, b e c, basandosi su detti fondi di dotazione; esse informano le autorità competenti del paese di origine sui risultati delle loro osservazioni.

Articolo 8

1. Le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad un istituto di credito soggetto alla presente direttiva o a una succursale autorizzata in virtù dell'articolo 4 quando l'istituto o la succursale

   a) non si serve dell'autorizzazione entro sei mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tal caso che l'autorizzazione è scaduta;

   b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

   c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione, fatta esclusione dei requisiti attinenti ai fondi propri;

   d) non possiede più fondi propri o fondi di dotazione sufficienti o non soddisfa ai più necessari requisiti di solvibilità o liquidità;

   e) incorre in gravi mancanze relativamente agli altri obblighi previsti dalle regolamentazioni nazionali, quando queste ultime contengono norme che prevedono espressamente la revoca dell'autorizzazione per tale motivo.

2. Inoltre, l'autorizzazione di una succursale accordata in virtù dell'articolo 4 viene revocata quando l'autorità competente del paese in cui l'istituto di credito che ha costituito la succursale, ha revocato l'autorizzazione a tale istituto.

3. Si procede alla revoca ai sensi del paragrafo 1°, lettere c e d, solo quando i provvedimenti prescritti dalle autorità competenti per ristabilire la situazione dell'istituto o della succursale non hanno manifestamente possibilità di successo o non sono posti in essere dall'istituto o dalla succursale.

4. Prima di revocare ad una succursale l'autorizzazione accordata in virtù dell'articolo 4, viene consultata l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. La consultazione puo' essere sostituita da una semplice comunicazione nei casi in cui sia necessario un intervento di estrema urgenza. Identica procedura si applica, per analogia, in caso di revoca dell'autorizzazione ad un istituto di credito avente succursali in altri Stati membri.

5. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e notificata agli interessati, nonchè alla Commissione.

TITOLO III

SUCCURSALI DI ISTITUTI AVENTI LA LORO SEDE AL DI FUORI DELLA COMUNITA'

1. In attesa di un ulteriore coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sulle succursali di istituti di credito aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, gli Stati membri non applicano a tali succursali, per quanto riguarda l'accesso all'attività o l'esercizio di questa, disposizioni da cui risulta un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di istituti di credito degli Stati membri.

2. Le autorità competenti comunicano al Comitato di cui all'articolo 11 le domande di autorizzazione di succursali presentate loro da istituti di credito aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità.

3. Mediante accordi conclusi conformemente al Trattato con uno o più Stati terzi, la Comunità puo' stabilire l'applicazione di disposizioni che, sulla base del principio di reciprocità, accordano alle succursali di un istituto avente la sua sede sociale al di fuori della Comunità, il medesimo trattamento sull'insieme del territorio di quest'ultima.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 10

1. Gli istituti di credito soggetti alla presente direttiva che hanno iniziato la loro attività in condizioni regolari prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della direttiva, sono considerati come autorizzati. Essi devono soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, e sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative all'esercizio dell'attività degli istituti di credito. Essi figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

2. Le succursali che un istituto di credito soggetto alla presente direttiva ha costituito in condizioni regolari prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della predetta direttiva in uno Stato membro che esige un'autorizzazione di tali succursali, vengono considerate autorizzate e soggette alla presente direttiva.

3. Se un istituto o una succursale sono considerati come autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, senza che, prima dell'inizio della loro attività, si sia avuta una procedura di autorizzazione, il divieto di proseguire la loro attività sostituisce la revoca dell'autorizzazione. Tale disposizione consente l'applicazione per analogia dell'articolo 8.

Articolo 11

1. Presso la Commissione è costituito un Comitato di contatto con il compito :

a) di facilitare, ferme restando le disposizioni degli articoli 169 e 170 del Trattato, un'applicazione armonizzata delle direttive adottate dal Consiglio per quanto riguarda l'attività degli istituti di credito, attraverso una regolare concertazione sui problemi concreti della loro applicazione;

b) di facilitare una concertazione fra le autorità competenti per quanto riguarda l'accesso all'attività di istituto di credito ed il suo esercizio; tale concertazione riguarda in particolare :

- le decisioni che gli Stati membri potrebbero adottare in ordine all'applicazione differita della direttiva;
- le condizioni alle quali sono autorizzati i nuovi istituti di credito, nonchè le succursali di istituti aventi sede in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;
- i rapporti fra determinate posizioni del bilancio enunciate all'articolo 6;
- le revoche dell'autorizzazione;
- le informazioni che la Commissione riceve relativamente ai mutamenti delle legislazioni nazionali nel settore disciplinato dalla presente direttiva;

c) di assistere la Commissione nell'elaborazione di nuove proposte al Consiglio per quanto riguarda il coordinamento da perseguire in questo settore e di consigliarla sulle questioni relative all'evoluzione della struttura del settore bancario;

d) di realizzare la cooperazione prevista dall'articolo 7 della direttiva 73/183/CEE del 28 giugno 1973.

2. Il Comitato di contatto è composto da rappresentanti delle autorità competenti di ciascuno Stato membro nel numero massimo di 2, nonchè da due rappresentanti della Commissione. A questi rappresentanti possono occasionalmente aggiungersi, con il consenso preliminare del Comitato, uno o più esperti. Alla segreteria provvedono i servizi della Commissione.

3. Il Comitato si riunisce per la prima volta su convocazione della Commissione e sotto la presidenza di uno dei suoi rappresentanti. In tale occasione esso adotta il proprio regolamento interno che comprenderà in particolare delle disposizioni sulle sue relazioni con il Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria ed elegge il presidente e il vicepresidente.

4. La presidenza e la vicepresidenza sono esercitate a turno, per la durata di un anno, dai membri che rappresentano le autorità competenti di uno stesso Stato membro.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente sia di iniziativa propria, sia a richiesta di uno dei membri.

6. Le delibere del Comitato sono coperte dal segreto professionale di cui all'articolo 12. Ad esse non deve essere data alcuna pubblicità, salvo decisione espressa del Comitato.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano un'attività presso le autorità competenti sono tenute al segreto professionale. Questo segreto implica che nessuna informazione da esse ricevuta a titolo professionale puo' essere divulgata se non in forza di disposizioni legislative. Esso implica anche l'assenza di qualsiasi obbligo di comunicare tali informazioni ad altre autorità.

2. Il paragrafo 1 si applica pure ai rappresentanti della Commissione in seno al Comitato di cui all'articolo 11.

3. La disposizione del paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Le informazioni cosi' scambiate sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che lavorano presso l'autorità competente che le riceve. Quest'ultima puo' divulgarle solo se autorizzata espressamente e per iscritto dall'autorità che tali informazioni ha comunicate.

Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che contro le decisioni prese nei riguardi di un istituto di credito in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformente alla presente direttiva sia possibile un ricorso giurisdizionale; cio' vale anche nel caso che non si decida su una domanda di autorizzazione che contiene tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti, entro sei mesi dalla sua presentazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 14

1. Nei 18 mesi che seguono la pubblicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e comunque entro i 24 mesi che seguono la notifica della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Essi ne danno immediata comunicazione alla Commissione.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla materia disciplinata dalla presente direttiva entro un termine sufficiente perchè essa sia in grado di pronunciarsi.

3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.